

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>GIUNTA DELLE ELEZIONI <i>Pag.</i> 1</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 2</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 4</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 4</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 9</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 16</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 17</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 20</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 21</p>	<p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> <i>Pag.</i> 21</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 22</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 » 22</p> <p>CONVOCAZIONI » 23</p> <hr style="border: 1px solid black; margin-top: 20px;"/> <p style="text-align: center;">GIUNTA DELLE ELEZIONI</p> <p style="text-align: center;">MERCOLÈDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 17. — <i>Pre-</i> <i>sidenza del Presidente GONELLA.</i></p> <p>ESAME PER CATEGORIA DI CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE.</p> <p>La Giunta dichiara l'incompatibilità delle cariche di: consigliere del Consorzio autonomo del porto di Genova; membro del consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.</p> <p>La Giunta dichiara invece la compatibilità delle seguenti cariche: consigliere regionale della Lega italiana contro i tumori; presidente della Società italiana di cancerologia; consigliere dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia; presidente dell'Istituto del dramma italiano; presidente dell'Istituto per la scienza della pubblica amministrazione; consigliere dell'Istituto ricerche « Valente » di Torino; presidente del consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza; consigliere del conservatorio di musica « S. Cecilia »; presidente del Centro internazionale di relazioni culturali; presidente del</p>
--	--

Centro per le relazioni italo-arabe; presidente dell'Accademia valdarnese; cariche in università non statali; delegato provinciale del CONI; consigliere nazionale della Federcaccia; presidente della Lega navale italiana; presidente del CIVIS; componente di assemblea consorziale; presidente del Consorzio provinciale per lo sviluppo economico del Lodigiano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
— Interviene il Sottosegretario per le finanze, Tantalò.

Proposta di legge:

Sedati ed altri: *Adeguamento delle circoscrizioni provinciali degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise (Parere alla II Commissione) (1401).*

Il relatore Bressani illustra la proposta di legge, che istituisce la provincia di Isernia ed adegua all'ordinamento generale gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise. Ritiene che la norma prevista dall'articolo 133 della Costituzione per la istituzione di nuove province sia sostanzialmente rispettata, in quanto è soddisfatta l'unica procedura possibile, in assenza dell'ente Regione, la iniziativa dei comuni manifestatasi con i voti favorevoli dei consigli comunali trasmessi alla Camera.

Dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, il quale esprime perplessità sulla corrispondenza della procedura che si adotta per la istituzione della provincia di Isernia con quella prevista dall'articolo 133 della Costituzione, e dei deputati Tuccari, Ballardini, Galloni e Biondi, i quali concordano con il relatore, la Commissione approva il seguente schema di parere, proposto dal relatore Bressani:

« La Commissione esprime parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge a condizione che venga esplicitato nel testo l'istituzione della provincia di Isernia, con indicazione del capoluogo, e vengano chiarite e completate all'articolo 4 le procedure per la definizione dei rapporti patrimoniali e organizzativi tra la provincia di Campobasso e la nuova provincia di Isernia ».

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (Parere alla VI Commissione) (1639).

Il relatore Bressani illustra il disegno di legge, rilevando come esso conservi inalterate le finalità del disegno di legge n. 4280, che nella quarta legislatura non fu approvato per la scadenza della stessa.

Nota come il nuovo disegno di legge abbia recepito alcune significative modificazioni suggerite dalla discussione parlamentare. Osserva che il nuovo sistema tributario si fonda su due pilastri: l'imposta personale progressiva sul reddito globale delle persone fisiche e l'imposta sul valore aggiunto, per svilupparsi poi su talune altre poche imposte integrative di quella. Quanto alla prima imposta, il vantaggio più immediato che si intende ottenere con la sua introduzione sarebbe quello di una maggiore semplicità e chiarezza del sistema dell'imposizione diretta, ma, soprattutto, attraverso di esso, si spera di riuscire a raggiungere una giusta progressività, realizzando più compiutamente il precetto costituzionale, per il quale, appunto (articolo 53), il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ritiene che la Commissione debba esaminare il disegno di legge in relazione alla conformità costituzionale e ai principi dell'ordinamento dello Stato nonché a quelli afferenti al rapporto di pubblico impiego.

Dopo essersi soffermato con attenta analisi sul contenuto delle deleghe, di cui agli articoli 15 e 16, in relazione anche agli articoli 10 e 11, formula alcune osservazioni di ordine costituzionale anche in relazione alla speciale legislazione, posta in atto da alcune regioni a statuto speciale, e in materia di riordinamento amministrativo rileva la indeterminatezza dei criteri di delega sulle attribuzioni della polizia tributaria. Formula anche osservazioni sui principi di armonizzazione tra revisione della finanza erariale e il riordino della finanza locale e, in particolare, della finanza regionale secondo i principi fissati dallo specifico disegno di legge all'esame della Camera.

Si riserva di presentare uno schema di parere al termine della discussione.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò.

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Parere della V e della VI Commissione*) (1633).

Su proposta del Presidente Mattarelli la Commissione delibera di rinviare la discussione del provvedimento, stante l'assenza per malattia del relatore Salvi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (*Parere della V e della VII Commissione*) (1837);

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (*Parere della V e della VII Commissione*) (1838).

Su proposta del Presidente Mattarelli la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge, onde consentire al Ministro dell'interno, che ne ha manifestato il desiderio, di partecipare personalmente alla discussione.

Discussione della proposta di legge:

Senatori Spagnoli ed altri: Modifica all'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (*Approvata dal Senato*) (1624).

Il relatore Servadei condivide il principio di adeguare la durata in carica dei Consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate a quella degli organi che li hanno eletti e prospetta, altresì, la opportunità di integrare il testo della proposta di legge con riferimento oltre che alle aziende municipalizzate comunali anche a quelle provinciali e adeguandola alla recente legge 7 novembre 1969, n. 774 che ha operato il rinvio delle elezioni comunali e provinciali alla prossima primavera. Presenta al riguardo due suoi emendamenti.

Dopo che il deputato Flamigni si è dichiarato d'accordo con le argomentazioni del relatore il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò.

Esame della proposta di legge:

Guerrini Giorgio: Modifica dell'articolo 1 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (1060).

Su proposta del deputato Servadei la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Esame della proposta di legge:

Gastone e Maulini: Celebrazione del 25° anniversario della Repubblica dell'Ossola (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (1579).

Su proposta del deputato Maulini la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza il deferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Esame della proposta di legge:

Ciccardini ed altri: Elezione popolare diretta del sindaco (*Parere della I Commissione*) (1400).

La discussione della proposta di legge è rinviata dando mandato al Presidente di sollecitare il parere della Commissione affari costituzionali.

Esame della proposta di legge:

Niccolai Cesarino ed altri: Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci. (*Parere della V e della VIII Commissione*) (1610).

Su proposta del deputato Jacazzi la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere alla Presidenza il deferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Esame della proposta di legge:

Castelli: Finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (*Parere della V e della VI Commissione*) (1103).

La discussione è rinviata onde consentire al relatore di approfondire i termini del parere espresso dalla Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Bianchi Fortunato.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (1987);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (1988).

La Commissione prosegue l'esame generale congiunto del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970 e del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968.

Il deputato Ciccardini (che sostituisce temporaneamente il deputato Giordano, relatore sul disegno di legge n. 1988) replica sul consuntivo 1968, dichiarando che sono da condividere, in gran parte, le osservazioni e le considerazioni svolte a proposito delle gestioni fuori bilancio (per le quali si associa all'auspicio di una loro graduale, definitiva eliminazione), della soppressione degli enti superflui, nonché della incongruenza del meccanismo di ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende autonome, attuato mediante il ricorso all'indebitamento: ritiene che tutta questa problematica potrà trovare più ampia trattazione nella relazione scritta, che il relatore predisporrà per l'Assemblea. Esprime, infine, consenso con l'esigenza di riaffermare, da un lato, il divieto di introdurre in bilancio previsioni di nuove entrate ovvero di nuove spese prima della definizione legislativa dei provvedimenti che ne autorizzano l'acquisizione ovvero ne dispongono la erogazione; e, dall'altro, il principio della globalità e unitarietà del fondo iscritto nel bilancio Tesoro e destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, da cui discende, come logico corollario, la impossibilità di una frantumazione ovvero di una proliferazione di fondi analoghi, che finirebbero col disperdere e celare in bilancio, fra le migliaia dei suoi capitoli, pericolose deroghe a tale principio, vanificando in tal modo la capacità di controllo, di indirizzo e di decisione delle Ca-

mere nella fase di approvazione del bilancio e di autorizzazione alla sua gestione.

Il Presidente Tremelloni rinvia, quindi, il seguito del dibattito alla seduta pomeridiana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato, per il tesoro Bianchi Fortunato; e per le finanze, Tantalo.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (1987);

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (*Approvato dal Senato*) (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (1988).

La Commissione prosegue e conclude lo esame generale congiunto del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970 e del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968.

Il Sottosegretario Tantalo svolge preliminarmente alcune considerazioni a proposito del rilievo, da più parti mosso, circa la pretesa illegittimità della iscrizione in bilancio di entrate derivanti dalla proroga dell'addizionale IGE non ancora legislativamente perfezionata: al riguardo, premesso che la impostazione del bilancio non ha fatto altro che scontare gli effetti finanziari di un provvedimento tributario che il Governo avrebbe dovuto presentare congiuntamente al bilancio stesso, ma la cui definizione fu ritardata dalle note vicende politiche interne (crisi del luglio scorso) e internazionali (dibattiti in sede CEE per l'attuazione dell'IVA), ricorda che il relativo disegno di legge è in corso di approvazione da parte della Camera e potrà essere tempestivamente e definitivamente varato anche dal Senato, sicché la situazione risulterà sanata prima ancora che si concluda in Aula il dibattito sul bilancio di previsione 1970.

Sul problema del coordinamento tra finanza statale e finanza regionale e locale, preannuncia la predisposizione di uno schema di disegno di legge inteso a determinare

le funzioni dei comuni e delle province, nonché a regolare i rapporti giuridici ed economici conseguenti al passaggio delle funzioni e del personale dai comuni e dalle province allo Stato, alle regioni o ad altri enti e viceversa, a determinare il fabbisogno finanziario dei comuni e delle province per il normale svolgimento delle funzioni di loro pertinenza, a stabilire la contribuzione dello Stato ad integrazione delle entrate tributarie degli enti locali, a coordinare, infine, tali disposizioni innovative con quelle sulla riforma tributaria e con le norme del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Sottosegretario prosegue, rilevando la viva attenzione manifestata dalla Commissione sul contenuto della legge-delega per la riforma tributaria e ritiene, al riguardo, doveroso un maggiore approfondimento della materia, anche in relazione a talune preoccupazioni circa la situazione economica generale del paese. Ricorda che i principi informativi del disegno di legge di delega, attualmente all'esame della competente Commissione della Camera, si fondano, da un lato, sulla sostituzione dei numerosi tributi vigenti con un ristretto numero di nuove imposte e sulla conseguente revisione della regolamentazione di alcuni tributi (connessi con i precedenti, ma comunque destinati a restare in vigore) e, dall'altro, sul miglioramento della disciplina generale dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, nonché sulla riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria e su una radicale riconsiderazione delle entrate degli enti locali. Il nuovo sistema della imposizione diretta si baserà, essenzialmente, su due tributi a carattere personale, con una percussione del primo sulle persone fisiche e del secondo sulle persone giuridiche, nonché su una imposta che colpirà i redditi di natura patrimoniale sì da mantenere inalterato l'attuale rapporto fra redditi da lavoro e redditi da capitale, con una evidente discriminazione a danno di questi ultimi; la imposizione indiretta, invece, troverà fondamento sulla imposta sul valore aggiunto, sulla imposta comunale integrativa sui consumi e sull'imposta locale sull'incremento di valore degli immobili. Così semplificato, il sistema tributario italiano è stato posto nelle condizioni di apparire per il cittadino contribuente estremamente chiaro e, per quanto concerne la procedura di accertamento di tutti i tributi, trasparente, anche per soddisfare i voti in tal senso manifestati da larga parte dell'opinione pubblica, dalla dottrina e dalla stessa giu-

risprudenza. Tenuto conto, poi, delle disposizioni relative ad una nuova disciplina tendente ad attenuare le aliquote, a semplificare le tariffe e le tabelle, nonché a raggruppare gli atti e i fatti imponibili, secondo nuovi principi, oltre che ad abolire le esenzioni e le riduzioni esistenti, si deve concludere che la riforma tributaria rappresenta veramente una spinta decisiva per un ammodernamento sostanziale del nostro sistema tributario.

Il Sottosegretario Bianchi Fortunato, premesso che il Ministro del tesoro si riserva di riferire direttamente in Assemblea i chiarimenti rivoltigli a proposito del quadro della politica economica generale e dell'attuale situazione creditizia, dichiara che limiterà la replica ai problemi più strettamente attinenti al bilancio, nella sua accezione tecnica.

Affronta preliminarmente le osservazioni mosse circa la iscrizione in entrata del gettito derivante dalla proroga dell'addizionale IGE, non ancora approvata dal Parlamento, osservando che l'iscrizione di tali entrate non risulta affatto in contrasto con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, giacché la norma costituzionale pone il divieto alla istituzione di nuovi tributi con la legge di bilancio: orbene, con la legge di bilancio non si autorizza la proroga dell'addizionale, poiché tale proroga è oggetto di apposito disegno di legge all'esame del Parlamento; mentre la considerazione in bilancio degli effetti della proroga medesima, non abilita, di per sé, l'amministrazione finanziaria alla riscossione dell'addizionale, ciò che sarà possibile solo a seguito della definizione legislativa del provvedimento tributario in corso. D'altra parte, l'iscrizione del provento dell'addizionale non costituisce, come è stato affermato, un « errore tecnico », ma deriva dalla preordinata predisposizione del provvedimento di proroga, contestualmente alla formulazione del progetto di bilancio, al fine di consentire al Parlamento una valutazione globale e contemporanea dei due documenti.

Circa la presenza nei bilanci di talune aziende autonome di fondi da ripartire, che configurano la istituzione di appositi fondi globali per provvedimenti di esclusivo interesse delle aziende stesse, avverte che la iscrizione dei cennati accantonamenti si pone alla stessa stregua del fondo globale per il bilancio dello Stato, sia sotto l'aspetto formale (tanto il fondo globale quanto i cennati fondi non contrastano con l'articolo 81 della Costituzione), quanto sotto l'aspetto sostanziale; poiché entrambi gli accantonamenti sono de-

stinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, quindi, come tali, non possono essere direttamente utilizzati nel senso di imputarvi immediatamente e direttamente le spese recate dai singoli provvedimenti, ma dovranno essere successivamente trasferiti sui capitoli competenti, aventi titolo al finanziamento della spesa; tutto ciò nel precipuo rispetto dell'autonomia amministrativo-contabile delle aziende, sui cui bilanci devono ricadere gli oneri strettamente connessi alla gestione aziendale.

Sui problemi del finanziamento dei disavanzi di gestione dello Stato, degli enti locali, degli enti previdenziali e delle aziende autonome, sottolinea che il ricorso ad inasprimenti fiscali è risultato limitato a pochi casi (addizionale IGE, ritoocco delle aliquote dell'imposta sulla benzina e sui tabacchi); mentre si è ritenuto opportuno, anche ai fini di una politica di mercato aperto, di ricorrere più soventemente al mercato dei capitali, attraverso il quale l'istituto di emissione riesce ad adeguare alle effettive occorrenze la liquidità del sistema bancario nel suo complesso, attraverso la compravendita di titoli; è noto infatti che una notevole parte dei piani di spesa statali è stata finanziata con il ricorso al mercato nella forma sia di titoli di debito pubblico che in quella obbligazionaria: detti titoli, acquisiti in tutto o in parte al patrimonio della Banca d'Italia, hanno consentito di evitare il ricorso alla emissione di cartamoneta per le esigenze della tesoreria statale, la quale, di contro, ha reso positivo, fin dal mese di agosto, il saldo del conto corrente di tesoreria, sicché può affermarsi che l'aumento di circolazione ha avuto causa ed origini diverse dalle esigenze della tesoreria medesima.

Esamina, quindi, l'ipotesi di una più dettagliata motivazione delle variazioni proposte per ogni capitolo impostato in bilancio, con riferimento sia alle risultanze dell'esercizio decorso sia a quelle dei primi mesi di quello in corso: al riguardo, chiarisce che le proposte di previsione, quali risultano dal progetto di bilancio, sono la risultanza delle richieste formulate dalle diverse amministrazioni e valutate tenendo conto sia delle risultanze degli esercizi immediatamente precedenti sia dell'andamento degli impegni nei primi mesi dell'esercizio in corso; talché l'impegno di formalizzare, nel progetto di bilancio, gli elementi di valutazione delle variazioni apportate appare di difficile attuazione, in quanto comporterebbe un appesantimento degli adem-

pimenti relativi alla presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge, mentre nelle note che corredano le singole tabelle del disegno di legge medesimo già si dà conto, sia pure in forma non estremamente dettagliata, dei motivi delle variazioni proposte.

Replicando, quindi, alle osservazioni circa la divergenza tra previsioni ed accertamenti, prospetta la difficoltà in cui versa l'amministrazione finanziaria, al momento della determinazione delle previsioni, di disporre di elementi certi circa l'andamento della gestione, quale si configurerà nel corso dell'anno; d'altra parte, le previsioni, dal momento della loro determinazione a quello della effettiva gestione, devono coprire un arco di tempo di diciotto mesi, sicché lo scarto tra le previsioni stesse e le risultanze di consuntivo sono giustificate, tenendo anche conto che lo scarto risulta, comunque, mantenuto entro limiti ristretti.

Il Sottosegretario si intrattiene, infine, sul problema dei residui passivi e sulla ipotesi prospettata di una loro riconsiderazione, al fine di scorporare quelle somme che più non corrispondono ad impegni giuridicamente perfezionati ovvero economicamente giustificati. Precisa che tale riconsiderazione viene già effettuata, in relazione a quanto stabilito dalla legge di contabilità generale dello Stato: lo ammontare dei residui stessi viene di volta in volta aggiornato per effetto del loro riaccertamento, della intervenuta perenzione amministrativa ovvero della intervenuta prescrizione. Aggiunge che l'amministrazione sta, comunque, esaminando la possibilità di eliminare dal conto dei residui passivi le assegnazioni relative a spese di carattere straordinario, alle quali non corrispondono impegni verso terzi: ciò anche per un sistematico riscontro della validità delle partite in essere, tenuto presente che alla eventuale reiscrizione di somme in esercizi successivi, in relazione agli effettivi bisogni, può provvedersi attraverso le disposizioni della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli ordini del giorno presentati sul disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere, come raccomandazione, il seguente ordine del giorno, proposto dai deputati Servello, Antonino Tripodi e Delfino, concernente la riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a fa-

vore delle imprese industriali ubicate nel Mezzogiorno:

« La Camera,

tenuto conto del divario d'incremento del reddito tra l'Italia del nord e il Mezzogiorno e considerate le provvidenze previste dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, nonché il relativo regolamento del 24 aprile 1967, n. 478;

fa voti

perché l'obbligo ai 25 Ministeri e ai 27 enti statali di riservare il 30 per cento delle proprie ordinazioni alle imprese meridionali venga osservato ».

Non è, invece, accolto dal Governo e, posto in votazione, è respinto dalla Commissione, il seguente ordine del giorno, a firma del deputato Gastone, concernente il ripianamento dei disavanzi di gestione delle aziende autonome, con contributi straordinari a carico del bilancio dello Stato:

« La Camera,

rilevato che i disavanzi del bilancio dello Stato sia preventivi che accertati risultano falsati dalla pratica da qualche anno in atto di autorizzare le Amministrazioni delle aziende ed amministrazioni autonome deficitarie a far fronte ai rispettivi " disavanzi " mediante la contrazione di mutui a lunga scadenza;

giudicando tale prassi giuridicamente errata, perché data la natura delle aziende ed amministrazioni autonome, gli avanzi, come i disavanzi di gestione, devono confluire nel bilancio generale dello Stato;

ritenendo, peraltro, che il sistema adottato non solo falsa il bilancio dello Stato, ma è destinato a rendere sempre più incomprensibili i bilanci delle stesse aziende autonome, costrette a farsi carico nelle spese correnti di oneri per ammortamento ed interessi riguardanti ripianamenti di disavanzi cronici consolidatisi negli esercizi precedenti;

avuto presente il parere in proposito espresso dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1968;

impegna il Governo

ad avere presente, nel predisporre i futuri bilanci, l'esigenza che i bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome trovino il ripianamento dei *deficit* eventualmente previsti nell'esercizio in un corrispondente contributo a carico del bilancio dello Stato ».

E, altresì, accolto, come raccomandazione, il seguente ordine del giorno, proposto

dai deputati Gastone e Barca per la regolamentazione delle gestioni fuori bilancio:

« La Camera,

rilevato come le gestioni illegittime fuori bilancio o para-bilancio tendono a crescere di numero, sottraendo quote rilevanti di spesa pubblica al controllo degli organi che costituzionalmente vi sono preposti e al sindacato del Parlamento;

constatato come nella II, III e IV legislatura il Governo ha presentato al Parlamento disegni di legge per regolamentare la materia, disegni puntualmente lasciati decadere,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative per una tempestiva e definitiva regolamentazione delle gestioni fuori bilancio entro il 1970 ».

La Commissione prende, successivamente, in esame il seguente ordine del giorno, proposto dal deputato Gastone, che il rappresentante del Governo dichiara di poter accogliere, come raccomandazione, a condizione che la prevista soppressione degli enti superflui non risulti subordinata ad alcuna scadenza temporale:

« La Camera,

rilevato come la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che prevede la soppressione degli enti di diritto pubblico e altri comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato o interessante la finanza statale i cui scopi siano cessati o che si trovino in grave stato di dissesto, ha trovato scarsa e marginale applicazione;

considerato come il mantenimento in vita di enti inutili o dissestati rappresenta un grave ed ingiustificato onere finanziario per lo Stato e contrasti con le direttive contenute nel paragrafo 22 del programma economico per il quinquennio 1966-1970;

avuto presente come alla maggioranza degli enti in parola la Corte dei conti abbia ripetutamente fatto rilievi di fondo circa la legittimità e la regolarità degli atti di gestione, lamentando anche l'insufficienza e spesso la mancanza di direzione e di controllo da parte di ciascun dicastero preposto alla sorveglianza;

ricordate le difficoltà e spesso la impossibilità che incontrano la Corte dei conti e conseguentemente il Parlamento per esercitare un efficiente controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria per la inadeguatezza delle norme di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259,

impegna il Governo

a volere, entro il 30 novembre 1970:

1) decretare lo scioglimento degli enti che hanno esaurito la loro funzione o sono in situazione di dissesto, come a titolo esemplificativo l'Ente nazionale distribuzione soccorsi internazionali, il Commissariato della gioventù italiana, l'ENAL, ecc.;

2) disporre la fusione di enti che assolvano agli stessi scopi eliminando inutili e costose duplicazioni quali quelle esistenti tra le opere e le associazioni riguardanti i combattenti ed altre categorie di assistibili;

3) ad assumere idonee iniziative per la revisione e l'aggiornamento delle norme contenute nelle leggi 11 dicembre 1956, n. 1404, e 21 marzo 1958, n. 259, avendo presente la necessità di assicurare all'esecutivo uno strumento legislativo che consenta interventi tempestivi ed efficaci ed alla Corte dei conti e al Parlamento la possibilità di esercitare la vigilanza in modo adeguato ».

Il deputato Barca manifesta vivo stupore per l'atteggiamento del Governo, che, mentre esorta a comprimere la spesa corrente, dimostra assai scarsa sensibilità per la soluzione del problema della soppressione degli enti superflui. Dopo interventi dei deputati Compagna, Tarabini, Mussa Ivaldi Vercelli e Fabbri, l'ordine del giorno è accolto dal Governo e, successivamente, approvato dalla Commissione nella seguente nuova formulazione, proposta dallo stesso Presidente Tremelloni e dai deputati Fabbri, Barca, Mussa Ivaldi Vercelli e Compagna:

« La Camera,

rilevato come la legge 1404 del 4 dicembre 1956 che prevede la soppressione degli enti di diritto pubblico e altri comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato o interessante la finanza statale i cui scopi siano cessati o che si trovino in grave stato di dissesto, ha trovato scarsa e marginale applicazione;

considerato come il mantenimento in vita di enti inutili o dissestati rappresenta un grave ed ingiustificato onere finanziario per lo Stato e contrasti con le direttive contenute nel paragrafo 22 del programma economico per il quinquennio 1966-1970;

avuto presente come alla maggioranza degli enti in parola la Corte dei conti abbia ripetutamente fatto rilievi di fondo circa la legittimità e la regolarità degli atti di gestione, lamentando anche l'insufficienza e spesso la mancanza di direzione e di controllo da

parte di ciascun dicastero preposto alla sorveglianza;

ricordate le difficoltà e spesso la impossibilità che incontrano la Corte dei conti e conseguentemente il Parlamento per esercitare un efficiente controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria per la inadeguatezza delle norme di cui alla legge 259 del 21 marzo 1958;

impegna il Governo

1) a sollecitare al massimo l'applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

2) a riferire alla Commissione bilancio e partecipazioni statali, entro il 28 febbraio 1970, sullo stato di applicazione della legge medesima ».

La Commissione affronta, quindi, l'esame degli articoli del disegno di legge sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 1970 e accoglie due identici emendamenti, proposti rispettivamente dai deputati Alpino-Cottone, e Fabbri, ed intesi a ridurre le previsioni del capitolo 1202 dello stato di previsione dell'entrata da 2.050 miliardi a 1.779 miliardi, e, conseguentemente, a modificare le risultanze del quadro generale riassuntivo. Approva, quindi, gli articoli del disegno di legge, le tabelle relative ai singoli stati di previsione e le appendici. Approva, altresì, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968.

In sede di dichiarazioni di voto il deputato Fabbri, cui si associa il deputato Barca, rivolge un particolare invito al relatore per la spesa sul preventivo 1970 di richiamare l'attenzione del Governo sulla assoluta eccezionalità della iscrizione consentita di appositi fondi sui bilanci delle aziende autonome, destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi non ancora approvati dal Parlamento e di impegnarlo formalmente a non ripetere per l'avvenire una siffatta anomala impostazione contabile.

Su proposta del Presidente Tremelloni, la Commissione conferisce, quindi, mandato ai relatori La Loggia per l'entrata e Scotti per la spesa di stendere la relazione scritta per l'Assemblea sul disegno di legge n. 1987 e al relatore Giordano l'incarico di redigere la relazione sul disegno di legge n. 1988.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro delle finanze, Bosco, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

Il Relatore Silvestri illustra gli aspetti del progetto di riforma che più direttamente attengono alla finanza locale. Osserva che oltre alla valutazione del costo di gestione dei tributi, all'esigenza di adeguare anche l'azione degli enti locali al processo di sviluppo, alla perequazione delle risorse a disposizione degli enti stessi, che ispirano il disegno di legge, le proposte modifiche tengono conto della necessaria unitarietà della finanza pubblica, e devono tendere ad una bonifica razionale della cronica situazione deficitaria degli enti locali. Ricorda che la numerosa serie di leggi sulla finanza locale ha costituito solo un palliativo rapidamente superato dalle esigenze. Il disegno di legge n. 1639 abolisce numerose imposte, sovrimeposte e addizionali. (ICAP, imposta di famiglia, patente, valore locativo, fognature, cura e soggiorno, camerali, sulle aree fabbricabili, miglioria, sovrimeposte alle imposte dirette) e, fra le più consistenti, le imposte di consumo; istituisce la imposta sui redditi patrimoniali, quella sull'incremento di valore degli immobili e l'ICO (imposta integrativa comunale sui consumi). A tali imposte deve essere aggiunto, per un terzo, il provento dell'imposta sostitutiva sui depositi bancari, postali, e sulle obbligazioni. Saranno inoltre attribuite ai comuni, tramite il fondo speciale, l'imposta di consumo sulla energia elettrica e l'addizionale sulla benzina (già peraltro prevista dal disegno di legge n. 532). Rimangono in vigore taluni tributi locali minori (imposte sulle insegne, sui cani, quella comunale sull'energia elettrica ed il gas-luce, quella per l'occupazione di aree pubbliche, per la raccolta dei rifiuti ecc.) nonché le compartecipazioni a determinati tributi erariali (tasse automobilistiche, diritti erariali sugli spettacoli).

Al fondo speciale istituito presso la Cassa depositi e prestiti affluiranno l'ICO, un terzo dell'imposta sostitutiva sui redditi da depositi bancari, postali e da obbligazioni, l'imposta

erariale sul consumo dell'energia elettrica e le compartecipazioni all'addizionale sulla benzina. Il fondo sarà ripartito periodicamente in ragione inversamente proporzionale al reddito prodotto in ciascuna provincia. A tale proposito il relatore Silvestri ricorda che il disegno di legge n. 4280 faceva riferimento a parametri multipli per zone economicamente omogenee che « tenessero conto » delle esigenze dei comuni sottosviluppati, laddove il disegno n. 1639 irrigidisce il parametro alla semplice proporzionalità inversa. Troppo generica appare anche la norma dell'articolo 14 relativa al fondo speciale decrescente, per il primo decennio, destinato, mediante stanziamenti nel bilancio dello Stato, al risanamento dei comuni deficitari che abbiano deliberato un piano di risanamento.

Dopo aver illustrato rapidamente le caratteristiche delle tre nuove imposizioni fondamentali (sui redditi patrimoniali, sugli incrementi di valore degli immobili, e l'ICO) il relatore chiede al Governo se possa dimostrare che il gettito totale dei tributi afferenti agli enti locali supererà quello dei tributi da sopprimersi. È evidente infatti che occorre rassicurare gli enti locali contro le preoccupazioni relative e possibili vuoti di gettito. Una garanzia in tal senso sembra rappresentata dal sesto comma dell'articolo 14 (contribuzioni annuali a carico del bilancio dello Stato).

Dopo aver osservato che i due obiettivi della semplificazione e razionalizzazione e quello dell'autonomia fiscale degli enti locali sembrano essere in parte antitetici, il Relatore Silvestri osserva che la ristrutturazione della finanza locale, ove si tenga conto delle direttive del piano, può costituire uno strumento per una migliore organizzazione dei rapporti fra Stato e enti locali in termini di efficienza dell'intervento pubblico globale, di produttività, di ottimizzazione del rapporto benefici-costi.

Anche per la finanza locale occorre tener conto dell'esigenza di riduzione al minimo del contenzioso. Il relatore Silvestri raccomanda vengano fornite maggiori garanzie per la salvaguardia del posto di lavoro e dei diritti normativi, economici e previdenziali acquisiti dal personale delle imposte di consumo; raccomanda di realizzare, anche in tema di finanza locale, l'obiettivo del massimo avvicinamento dell'accertamento e della riscossione alla produzione del reddito. Esprime inoltre la preoccupazione che la struttura dell'ICO possa costituire un incentivo all'evasione con la creazione di rendite fiscali. Concludendo sottolinea che obiettivo primario della riforma do-

vrebbe essere quello di superare una sorta di fase « contestativa », fra Stato ed enti locali, instaurando un clima di fiducia e collaborazione al fine del soddisfacimento delle esigenze fondamentali della società civile. Occorre perciò precisare le funzioni degli enti locali, sulla base del principio della produttività, ed assicurarne l'autonomia finanziaria mediante introiti sufficienti allo svolgimento efficace delle funzioni così come auspicato anche dal CNEL.

Il relatore Bima, riferendo sugli aspetti generali del disegno di legge, sottolinea l'importanza fondamentale del documento all'esame della Commissione: I presupposti del progetto di riforma possono rinvenirsi nei lavori del 1962 della « Commissione Trabucchi ». Emergono allora tre premesse: 1) la necessità di concepire una riforma che assicurasse parità di gettito; 2) alleggerimento delle aliquote operando nella riserva fiscale delle esenzioni, agevolazioni ed evasioni con allargamento della base imponibile; (col passaggio dalla tipologia « reale » a quella personale della imposizione); 3) gradualità della introduzione delle riformate strutture.

Oggi il terzo presupposto è difficilmente difendibile; i tempi tecnici e quelli derivanti da impegni internazionali si sono fortemente ristretti. Quanto agli obiettivi della riforma, semplicità, chiarezza e trasparenza, essi devono fondare la certezza giuridica del rapporto tributario ed assicurarne la manovrabilità nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione. La procedura della delega appare giustificata ed appropriata oltre che formalmente corretta.

Gli aspetti quantitativi della riforma investono, prendendo i dati del preventivo 1970, il 51 per cento delle entrate erariali nette: investono, disaggregando, il 96 per cento delle imposte sul reddito e patrimonio ed il 65 per cento delle imposte sugli affari e gli scambi. Si può calcolare che dal 1972 dovrebbero affluire all'Erario più di 3 mila miliardi per imposizione diretta e più di 1.600 miliardi per imposte sugli affari e gli scambi.

L'imposta personale sul reddito delle persone fisiche, che colpisce anche i componenti delle società di persone, è, a differenza dell'attuale complementare, progressiva per scaglioni. A tale proposito va evidenziata l'importante questione della esenzione dei minimi che il provvedimento individua in tre detrazioni (30 mila lire per tutti i soggetti; 25 mila lire per spese inerenti alla formazione del reddito e 10 mila lire, aumentabili con certificazione, per spese inerenti personalmente al soggetto

per i redditi da lavoro dipendente). Il Relatore Bima ricorda che sulla questione pendono presso l'Assemblea le proposte avanzate dai comunisti e dal MSI. Il Relatore propone di portare la prima detrazione (quella generalizzata) da lire 30.000 a lire 69.000; in tal modo sarebbero esentati i redditi inferiori a lire 1.040.000.

Il Ministro Bosco, interrompendo, chiede al Relatore se abbia calcolato le correlative riduzioni di gettito.

Sul reddito di impresa delle società di persone, prosegue il relatore Bima, sorgono due problemi; il primo è quello relativo al trattamento fiscale delle plusvalenze e sopravvenienze attive: il provvedimento 1639 si propone di tassarle immediatamente; il CNEL invece, con cui il relatore concorda, ha proposto, a fini di incentivazione, di ritardarne la tassazione al momento del reinvestimento. Altro problema di rilevante importanza è quello attinente alla definizione di « reddito d'impresa ». Il relatore Bima si dichiara totalmente insoddisfatto dei termini « maggior adeguamento possibile » al « reddito effettivamente prodotto ». Le espressioni sono infatti assai ambigue. La dottrina civilistica imputa l'effettività alle componenti di reddito certe nella determinazione e nella destinazione e rende ammissibili anche quelle incerte (fondo rischi). L'imputazione della dottrina economica aziendale è assai diversa ed occorre riferirsi ad essa per imputazioni economico-fiscali più certe.

Parimenti insoddisfatto il relatore Bima si dichiara per quanto concerne la definizione di « reddito imponibile » (articolo 2 *sub* 10 e articolo 3 *sub* 6). Occorre stabilire che nel caso della determinazione sintetica i fatti certi si riferiscono alla produzione del reddito e non già al suo consumo.

Le disposizioni concernenti l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, contemplate dall'articolo 3, evidenziano il credito di imposta sulla cui natura molto si è discusso. Il MEC ha espresso, a fronte del credito d'imposta ad aliquote fisse, la preferenza per un sistema di aliquote differenziate sui profitti trattenuti, normativa questa che rende lo strumento fiscale neutro per quanto concerne riflessi sul piano internazionale. Il credito di imposta, scelto già dalla Francia e dal Belgio, fa aumentare l'imponibile, favorisce il finanziamento delle imprese incrementando i rendimenti azionari e diminuendo l'imposizione di natura societaria.

Passando a trattare dell'IVA, prima imposta « europea » tesa ad armonizzare l'imposi-

zione indiretta sulla cifra d'affari, il Relatore Bima ricorda che le prime due direttive della CEE lasciavano ampia discrezionalità agli Stati in materia di fissazione di aliquote e relativamente alla questione dell'inclusione o meno della fase del dettaglio. L'ultima direttiva, del primo ottobre 1969, riduce a due il numero delle aliquote e raccomanda l'introduzione della fase del dettaglio.

Il Ministro Bosco interrompe il relatore ricordando che il documento menzionato costituisce solo un progetto di direttiva, progetto non accolto dal nostro Governo, soprattutto per quanto concerne la materia dei ristorni.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore Bima ricorda che l'IVA, strutturata sulla base delle detrazioni, perseguendo tutti gli anelli della catena, induce a tenere la contabilità; l'esclusione del dettaglio rischia di essere diseducativa e di favorire le evasioni.

Quanto ai prodotti da assoggettarsi ad aliquota ridotta, al fine di evitare il fenomeno del recupero e la traslazione sui prezzi, occorre prevedere accanto ai prodotti agricoli anche quelli trasformati.

I paesi che hanno già introdotto l'IVA non hanno potuto evitare lievitazione di prezzi. Tutto dipenderà dalla congiuntura; se sarà alta l'IVA tenderà a traslarsi sui prezzi; se la domanda globale risulterà invece pigra l'IVA tenderà ad addossarsi ai costi.

Dopo aver dichiarato di condividere il regime di revisione proposto per il bollo ed i diritti ipotecari, e quello proposto in materia di successioni e donazioni, il Relatore Bima sottolinea assai positivamente il meccanismo sostitutivo proposto per l'imposta sui redditi derivanti da depositi, conti correnti, obbligazioni e titoli. La proposta del disegno è politicamente realistica; l'alternativa della nominatività scardinerebbe infatti l'istituto del segreto bancario. Dopo aver raccomandato che al riassetto degli uffici finanziari presiedano criteri di efficienza e produttività, che si giunga al massimo di collaborazione fra Stato ed enti locali, il Relatore sottolinea l'opportunità di maggiori garanzie circa la discrezionalità emergente dall'articolo 16 in materia di manovrabilità transitoria delle aliquote.

Dopo interventi del deputato Raffaelli (che chiede vengano forniti alla Commissione documenti e dati relativi alle motivazioni opzionali che hanno condotto a determinate scelte, anche con incontri informali sia con i funzionari dell'amministrazione finanziaria sia con le categorie interessate), del deputato Serrentino (che sottolinea l'opportunità di organizzare con cura tempi e metodi di discussione)

del deputato De Ponti (che chiede si fissi un calendario di lavori che escluda ogni altra discussione su provvedimenti diversi dal progetto di riforma), il Ministro Bosco ricorda alla Commissione gli impegni internazionali in discussione nei prossimi giorni a Bruxelles, sollecita una discussione accurata ed approfondita che tenga conto dei tempi tecnici derivanti da adempimenti molteplici e si dichiara pronto a fornire, in ogni fase della discussione, chiarimenti ed informazioni su tutti i quesiti che le parti politiche avanzeranno. A tale riguardo ritiene metodologicamente opportuno che, almeno nelle grandi linee, emergano gli orientamenti delle diverse parti politiche e che vengano formulati i principali quesiti.

Il Presidente rinvia quindi l'inizio della discussione generale a mercoledì 10 dicembre alle ore 17,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente MATTARELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Elkan.

Disegno di legge:

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1888).

Dopo l'illustrazione favorevole del relatore Lucchesi, la Commissione passa all'esame dei due articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1889).

Dopo l'illustrazione favorevole del deputato de Stasio, il quale sostituisce il relatore Bologna assente, e l'intervento del deputato Fasoli che si dichiara favorevole al provvedimento e raccomanda che non si abbiano discriminazioni di carattere politico, la Com-

missione passa all'esame dei due articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare (1958).

Dopo la illustrazione favorevole del relatore Gitti ed interventi altrettanto favorevoli dei deputati Fasoli, Caiati e Lucchesi, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Gli articoli 1 e 2 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 3, su proposta del Presidente, è modificato nel senso di far decorrere l'efficacia del provvedimento dal 1° gennaio 1970.

L'articolo 4, in conformità del parere della V Commissione bilancio, è approvato con la soppressione del primo comma.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso Enti dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1985).

Dopo l'illustrazione favorevole del deputato Caiati, il quale sostituisce il relatore Lima assente, la Commissione passa all'esame dei tre articoli e li approva senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Senatori Codignola ed altri: Provvedimenti urgenti per l'università (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1997);

Giannantoni ed altri: Liberalizzazione degli accessi all'università (1883);

Badaloni Maria ed altri: Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero (1826).

La Commissione prosegue la discussione generale dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Sanna si dichiara contrario a nome del proprio gruppo alla proposta di legge n. 1997 per il modo nel quale è attuato il principio della liberalizzazione degli accessi all'università. A parte il fatto che tale principio si vuole realizzare facendo astrazione dal contesto della riforma universitaria allo esame del Senato, esso non soddisfa né la condizione di una parità culturale di partenza degli studenti né quella di un effettivo riconoscimento del diritto allo studio. Ambedue tali condizioni sono carenti per la mancata riforma della scuola secondaria superiore resta completamente avulsa dal contesto sociale e che continua ad articolarsi su basi classiste. Rilevato che all'allargamento della possibilità di iscrizioni all'università non corrisponde un reale allargamento del diritto allo studio, afferma che per tali motivi il provvedimento otterrà risultati opposti a quelli auspicati e del tutto negativi. Si sofferma quindi brevemente sui singoli articoli criticando le disposizioni relative ai corsi integrativi, ai piani di studio e all'esonero, a suo giudizio insufficiente, dalle tasse.

Il deputato Biasini, dopo aver sollevato alcune perplessità circa il carattere parziale del provvedimento, si sofferma sulle singole disposizioni criticando in via preliminare lo stralcio, effettuato dal Senato, dell'originario articolo 6 relativo al blocco dei concorsi universitari. Si dichiara quindi favorevole al principio della liberalizzazione degli accessi all'università alla duplice condizione di un adeguamento delle strutture universitarie per far fronte al previsto aumento di iscrizioni e di una riforma dei contenuti culturali della scuola media superiore. Dopo aver enunciato alcune perplessità sui piani di studio previsti dall'articolo 2 e sulla troppo ampia applicazione del principio del congelamento degli incarichi compiuta dall'articolo 4, conclude preannunciando la propria astensione.

Il deputato Cingari, pur esprimendo alcune perplessità dal punto di vista del metodo in quanto il provvedimento anticipa determinate soluzioni parziali senza toccare quelle di più ampio respiro, ricorda tuttavia le resistenze che la riforma universitaria ha incontrato, ed incontra, in determinati ambienti accademici, quegli stessi ambienti che oggi si oppongono al provvedimento in discussione definendolo come un provvedimento di dequalificazione dell'università. Occorre perciò combattere tali posizioni conservatrici accogliendo gli aspetti positivi della proposta n. 1997. Passando ai singoli articoli, critica lo stralcio avvenuto al Senato della disposizione relativa al

blocco dei concorsi ed il fatto che l'articolo 4 (proroga degli incarichi) non si riferisca anche agli assistenti incaricati la cui situazione deve essere tutelata. Dopo aver chiesto, in relazione all'articolo 2, che cosa il Governo intenda fare, eventualmente con lo strumento della circolare, per gli studenti fuori corso ai quali dovrebbe essere esteso il diritto di proporre un proprio piano di studi, motiva il voto favorevole del proprio gruppo con la convinzione che il provvedimento in discussione accelererà i tempi in approvazione della riforma universitaria.

Il deputato Mattalia esprime dubbi sul modo di attuazione del principio della liberalizzazione degli accessi all'università che, così come è regolato dalla proposta n. 1997, comporterà di fatto una discriminazione tra studenti provenienti da diverse scuole. In relazione a ciò si sofferma sui diversi gradi e tipi di istruzione antecedenti a quella universitaria, rilevando lo scarso conto nel quale sono tenute le varie componenti socio-economiche e l'inadeguatezza dell'attuazione del diritto allo studio. Dopo aver criticato l'articolo 3 (esonerazione dalle tasse) della proposta n. 1997 che, a suo giudizio, dovrebbe essere sostituito dall'articolo 2 della proposta Giannantoni, conclude riservandosi di trattare altri punti specifici in sede di discussione degli articoli.

Il deputato Cassandro, premesso di non concordare sul carattere di urgenza del provvedimento se si prescinde dall'articolo 3, afferma la necessità che una eventuale liberalizzazione degli accessi all'università sia accompagnata da idonee garanzie soprattutto di tipo culturalmente selettivo nei confronti degli studenti che desiderano iscriversi alla università. Critica l'articolo 2 relativo alla predisposizione dei piani di studio e l'ultimo comma dell'articolo 4 relativo alla proroga di un anno della validità delle terne dei vincitori di concorso a cattedra. Complessivamente esprime un giudizio negativo su tutto il provvedimento ed annuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, dopo aver contestato l'affermazione del deputato Mattalia circa un presunto carattere classista nella scuola elementare, dichiara che non presenterà emendamenti ma prospetta al Governo alcuni problemi che potranno sorgere dall'applicazione del provvedimento in discussione.

Il deputato Badaloni Maria compie una breve precisazione della propria proposta di legge che si pone in senso limitato come rico-

noscimento legislativo di un diritto ormai acquisito degli studenti che intendono iscriversi alla facoltà di magistero. Si riserva di intervenire a nome del proprio gruppo in sede di dichiarazione di voto.

Il deputato Bemporad, premesso che i provvedimenti parziali non possono giovare ad una effettiva riforma universitaria, afferma che la liberalizzazione degli accessi alla università presuppone una seria riforma tanto della scuola secondaria superiore quanto della stessa università. Passando ai singoli articoli, critica i criteri di accesso fissati dall'articolo 1, afferma la necessità di mantenere la distinzione tra materie fondamentali e complementari ai fini della formazione dei piani di studio previsti dall'articolo 2, rileva l'insufficienza dell'articolo 3 che dovrebbe applicarsi a tutti gli studenti capaci e meritevoli con la contemporanea elevazione dei limiti della franchigia per fruire dell'assegno di studio, riconosce l'utilità delle norme di salvaguardia contenute nell'articolo 4. Conclude preannunciando il voto favorevole a nome del proprio gruppo.

Il deputato Nicosia critica il provvedimento trasmesso dal Senato che pone tutta una serie di presupposti negativi che ostacoleranno l'approvazione della riforma universitaria. A suo giudizio l'aumento delle iscrizioni all'università può essere fronteggiato soltanto risolvendo alcuni presupposti indispensabili quali la lievitazione del numero delle università ed un serio impulso all'edilizia universitaria. Preannuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo e dichiara che non presenterà emendamenti in quanto essi verrebbero aprioristicamente respinti da una maggioranza preconstituita.

Il relatore Rognoni, replicando brevemente in quanto le considerazioni specifiche potranno essere valutate in sede di discussione degli articoli, ricorda le posizioni delle varie parti politiche emerse nel corso della discussione generale e ribadisce l'utilità del principio della liberalizzazione degli accessi all'università la cui introduzione conferisce un carattere di effettiva urgenza al provvedimento in discussione. Tale carattere di urgenza è del resto accentuato dalla esigenza di poter applicare il provvedimento fin dall'attuale anno accademico. Dopo essersi soffermato sui piani di studio previsti dall'articolo 2 che presuppongono implicitamente il superamento della tradizionale distinzione tra materie fondamentali ed obbligatorie, conclude ribadendo il proprio parere favorevole sulla proposta di legge n. 1997.

Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati, dichiara il parere favorevole del Governo nei confronti della proposta di legge già approvata dal Senato e chiarisce i motivi per i quali si è preferito anticipare i provvedimenti odierni rispetto alla riforma universitaria. Tali motivi si richiamano alla esigenza di assicurare la libertà di scelta dei singoli studenti, di riconoscere l'eguaglianza culturale dei vari tipi di scuola contro la teoria delle due culture, di uniformare il trattamento degli studenti provenienti da diversi studi, abolendo quei limiti per i quali finora si poteva accedere in certi casi soltanto ad alcune facoltà, di realizzare una spinta verso la riforma della scuola secondaria superiore. Soffermandosi su alcuni punti particolari, osserva che nell'articolo 2 è implicito il superamento della distinzione tra materie fondamentali e complementari e chiarisce che l'articolo 3 ha un significato volutamente limitato per non pregiudicare eventuali scelte future. Conclude auspicando l'approvazione della proposta di legge n. 1997 nel testo trasmesso dal Senato.

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17).

La Commissione passa all'esame degli articoli. Tutti gli emendamenti presentati vengono respinti ed i singoli articoli della proposta n. 1997 vengono approvati nello stesso testo trasmesso dal Senato.

La Commissione passa quindi all'esame dei tre ordini del giorno presentati.

Il Governo accoglie il seguente ordine del giorno dei deputati Racchetti, Giannina Cattaneo Petrini, Maria Badaloni, Spitella e Giuseppe Reale:

« La Commissione,

invita il Governo,

coerentemente con i principi ispiratori della legge stessa che afferma la liberalizzazione degli accessi all'università, a predisporre norme di attuazione che permettano agli studenti universitari, indipendentemente dal titolo di istruzione secondario posseduto, di passare ad altre facoltà, demandando ai consigli di facoltà a cui lo studente chiede il passaggio di decidere, caso per caso, l'anno a cui lo studente può essere iscritto e stabilire gli esami già sostenuti che eventualmente possano essere ritenuti validi per il nuovo corso di laurea ».

Viene anche accolto il seguente ordine del giorno dei deputati Giannina Cattaneo Petrini e Sangalli:

« La Commissione,

premessi che

la scuola civica " Alessandro Manzoni " ed altri simili debbono essere considerate alla stregua delle scuole di cui alla lettera a) del primo comma della legge in esame,

invita il Governo

a chiarire con idonei strumenti che l'attuale ammissibilità limitata alla facoltà di lingue moderne sia da considerarsi estesa a tutte le facoltà alle quali dà adito il possesso del diploma di scuola media superiore quinquennale ed in particolare i licei linguistici di cui al predetto comma primo dell'articolo 1 ».

Il terzo ordine del giorno presentato dai deputati Racchetti, Maria Badaloni, Giannina Cattaneo Petrini, Spitella e Giuseppe Reale è accolto dal Governo come raccomandazione limitatamente alla prima parte e fino alle parole « in via subordinata »:

« La Commissione,

mentre sottolinea il significato altamente positivo della norma contenuta nell'articolo 3 secondo il quale sono esonerati dal pagamento delle tasse, sovrattasse, diritti di segreteria e contributi scolastici di ogni genere gli studenti che fruiscono dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162,

invita il Governo

ad estendere, in armonia con il dettato costituzionale, tale beneficio a tutti gli studenti capaci e meritevoli in particolari condizioni di bisogno e, in via subordinata a concedere, al più presto, l'esonero dai contributi scolastici almeno a tutti gli studenti i quali, pur avendo titolo all'assegno di studio non ne possono usufruire per insufficienza di fondi ».

In sede di dichiarazione di voto il deputato Maria Badaloni annuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo, i deputati Sanna e Cassandro il voto contrario a nome dei rispettivi gruppi, il deputato Raicich l'astensione del proprio gruppo pur protestando per l'atteggiamento precostituito da parte del Governo e della maggioranza nel corso della discussione degli emendamenti.

La proposta di legge viene infine votata a scrutinio segreto ed approvata. Conseguentemente risultano assorbite le proposte di legge Giannantoni ed altri (n. 1883) e Maria Badaloni ed altri (n. 1826).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.
— Interviene il Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni, Volpe.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di invertire l'ordine del giorno e di discutere subito il disegno di legge n. 1688.

Disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688).

Il relatore Marraccini illustra il disegno di legge, che prevede la riduzione graduale dell'orario di lavoro ordinario settimanale nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, portandolo a 40 ore a partire dal 1° gennaio 1972. Il provvedimento, correlativamente, prevede anche un incremento di personale (calcolato nei tre anni di 3.538 unità per l'Amministrazione delle poste e di 408 unità per l'Azienda telefonica), laddove la percentuale di aumento calcolata intorno al 5 per cento raggiunga valori unitari, e consente turni di lavoro straordinario ove tale valore non è raggiungibile. Dopo aver illustrato analiticamente i vari articoli del disegno di legge, il relatore conclude sollecitando l'approvazione del provvedimento la cui urgenza appare evidente quando si considerino le condizioni di disagio che il personale dipendente dal Ministero delle poste attualmente deve sopportare per la pesantezza del compito che gli è affidato e, nei settori tecnici, per l'alta specializzazione richiesta.

Il deputato Girolamo Tripodi sottolinea anzitutto l'importanza del provvedimento, che si riferisce ad una materia particolarmente attuale in sede sindacale, ma osserva che esso si rifà ad un accordo intervenuto nel giugno scorso e va perciò oggi riveduto in senso migliorativo. Lamenta poi che il provvedimento non risolva anche i problemi relativi all'orario continuato per il personale addetto al recapito della corrispondenza e, soprattutto, quelli delle modalità delle assunzioni degli straordinaristi e del ricorso a prestazioni di carattere straordinario, in ordine ai quali ritiene debbano essere sentiti anche i rappresentanti dei lavoratori.

Si dichiara poi nettamente contrario agli emendamenti proposti dal deputato Antonio

Mancini (preannunciando una richiesta di rimessione all'Assemblea qualora essi dovessero venire approvati), che giudica intesi a finalità esclusivamente settoriali in quanto tendono a confermare una situazione privilegiata per il personale direttivo delle aziende. Conclude invitando a rinviare il problema del personale direttivo al momento in cui verrà affrontato organicamente il problema della riforma e della ristrutturazione delle aziende.

Il deputato Antonio Mancini si dichiara favorevole alla riduzione dell'orario settimanale, alla revisione degli organici prevista dal disegno di legge ed al ricorso conseguente a prestazioni straordinarie, di cui sottolinea la utilità nel settore postale e telefonico. Da poi ragione dei suoi emendamenti, sui quali insiste, rilevando come la revisione degli organici della carriera direttiva debba trovare posto nel provvedimento in esame che innova profondamente, al di là delle esigenze derivanti dalla riduzione dell'orario, gli organici dell'Amministrazione che vedono enormemente aumentati i gradi più elevati delle carriere non direttive. Osservato che con i suoi emendamenti egli intende assicurare ad ogni ufficio il suo titolare, conclude affermando che sarebbe disposto a ritirare gli emendamenti stessi solo se il provvedimento si limitasse esclusivamente a ridurre l'orario di lavoro.

Il deputato Cebrelli, pur non disconoscendo la logica che ha mosso il deputato Antonio Mancini a presentare i suoi emendamenti, afferma però che i problemi a cui si vuol dare con essi soluzione dovranno essere in altra sede affrontati in modo serio ed approfondito per avviare a soluzione in modo organico tutti i problemi del personale.

Il deputato Bianchi Gerardo giudica assai valida l'iniziativa del deputato Antonio Mancini, che serve ad illustrare una situazione interna delle aziende, ma esprime perplessità circa l'opportunità di accogliere in questa sede gli emendamenti proposti, invitando per altro il Governo ad affrontare con la massima sollecitudine la questione.

Dopo una breve replica del relatore Marraccini, il Sottosegretario Volpe precisa i limiti del provvedimento che, riducendo l'orario di lavoro, deve necessariamente prevedere un aumento del personale. Pur non escludendo che si determinino alcune discrasie nella distribuzione del nuovo personale, afferma che non si deve allineare a tali discrasie tutto il sistema, come a suo avviso farebbero gli emendamenti proposti dal deputato Antonio Mancini, sui quali si dichiara contrario. Dopo aver ricordato le laboriose trattative dalle

quali è nato il disegno di legge in esame, ne sollecita la rapida approvazione.

(La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 12).

Dopo brevi interventi sul successivo iter del provvedimento del Presidente, del relatore Marraccini, dei deputati Cebrelli, Belci, Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Tripodi Girolamo e Azimonti e del Sottosegretario Volpe, il Presidente Guerrini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (1599).

Il Presidente Guerrini comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al testo del disegno di legge; ricorda che nella seduta del 24 settembre scorso la Commissione aveva approvato una modifica all'articolo 1 del disegno di legge e, in via di principio, un emendamento allo stesso articolo implicante maggiore spesa, sul quale la Commissione bilancio non ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo risultante dalla modifica precedentemente approvata e l'articolo 2 senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Cuzari e per le poste e le telecomunicazioni Volpe.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Provvedimenti per la costruzione di porti turistici e pescherecci (1910);

Niccolai Giuseppe e Guarra: Provvedimenti a favore dei porti turistici (498) (Parere alla IX Commissione).

Su proposta del relatore Scianatico e dopo un breve intervento del deputato Azimonti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1910 e parere contrario sulla proposta di legge n. 498

la cui iniziativa, in sè lodevole, deve però essere inquadrata in un programma globale di interventi.

Parere sul disegno di legge:

Fissazione di un nuovo termine per il compimento delle operazioni di liquidazione del soppresso Ente autotrasporti merci (EAM) (Parere alla I Commissione) (1972):

Su relazione del relatore Azimonti e dopo interventi dei deputati Guglielmino e Bianchi Gerardo e del Sottosegretario Cuzari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, suggerendo per altro alla Commissione di merito un emendamento al sesto comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, con la quale è stato posto in liquidazione l'Ente autotrasporti merci.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 (Parere alla III Commissione) (1713).

Su proposta del Presidente Guerrini che sostituisce il relatore Macchiavelli, e con il quale concorda il Sottosegretario Cuzari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Parere sulla proposta di legge:

Ulteriore finanziamento per il completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo (Parere alla IX Commissione) (1604).

Su proposta del relatore Russo Ferdinando e dopo osservazioni del deputato Guglielmino, al quale replicano il relatore ed il sottosegretario Cuzari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole suggerendo alla Commissione di merito un emendamento all'articolo 1 inteso a consentire il finanziamento anche alle eventuali varianti dei lavori.

Parere sulla proposta di legge:

Foderaro e Caiazza: Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie (Parere alla VIII Commissione) (17).

Dopo illustrazione del Presidente Guerrini, che sostituisce il relatore Brizioli, ed interventi dei deputati Guglielmino, Azimonti e Squicciarini e del Sottosegretario Cuzari, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole suggerendo per altro alla Commissione di merito di disporre che i programmi di insegnamento siano concordati con il Ministero dei trasporti.

Parere sulla proposta di legge:

Foderaro e Caiazza: Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle forze armate e nei corpi di polizia dai sottufficiali e appuntati passati all'impiego civile (*Parere alla I Commissione*) (22).

Dopo la relazione del relatore Salomone e brevi interventi del Sottosegretario Volpe e del deputato Bianchi Gerardo, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,35.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Radi.

Parere sulla proposta di legge:

Sedati ed altri: Adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise (*Parere alla II Commissione*) (1401).

Il relatore Ciaffi rileva che la legge di modifica costituzionale del 17 dicembre 1963, che ha eretto il Molise in regione a sé stante, comporta necessariamente un adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione in seno alla regione stessa. È appunto questo l'obiettivo che intende realizzare la proposta di legge Sedati ed altri sulla quale la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il suo parere. I punti più importanti sono: la sostituzione di due province (Campobasso e Isernia), la creazione di un ente regionale di sviluppo per il Molise e l'istituzione da parte del ministro della pubblica istruzione della sovrintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti per il Molise, con sede a Campobasso. Ricorda che in passato tutti i gruppi si sono espressi a favore dell'articolazione in più di una provincia della regione molisana. Chiede pertanto che la Commissione esprima parere favorevole.

Il deputato Scutari concorda. Anche il deputato Cristofori esprime parere favorevole, soprattutto per quel che riguarda la creazione di un autonomo ente regionale di sviluppo; sollecita con l'occasione il rapido esame di altri provvedimenti di legge tendenti a dota-

re di un ente regionale di sviluppo le regioni che ne sono ancora sprovviste.

Il Sottosegretario Radi esprime il suo parere favorevole sottolineando che la proposta di legge si inquadra nella politica governativa per la regionalizzazione degli enti di sviluppo.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di esprimere parere favorevole.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176).

Il corelatore Ceruti, integrando la relazione già svolta in una seduta precedente, ricorda che l'agricoltura del nostro paese attraversa un momento difficile sia per la crisi generale che investe il settore, sia per lo sforzo in atto di adeguamento ad una più vasta realtà europea. Nell'agricoltura montana queste difficoltà, per cause ambientali, trovano la loro espressione più grave. I provvedimenti di legge per la montagna che hanno operato fino al dicembre 1968 hanno mirato essenzialmente a sostenere l'economia agro-silvo-pastorale delle zone montane, attenuando la gravità e la tumultuosità dell'esodo dei montanari verso le città e le aree industriali. Ci si chiede oggi se una politica di investimenti e di incentivi a favore dell'agricoltura montana possa avere un significato produttivo o non debba definitivamente caratterizzarsi in provvedimenti a carattere sociale o assistenziale. A questa domanda è doveroso rispondere con chiarezza che il proseguimento di una politica di sostegno della tradizionale economia agricola montana, con modesti impegni produttivi, otterrà il solo risultato di prolungare la sua agonia. Se, viceversa, questa economia verrà rinnovata dalle sue fondamenta e inserita in una nuova concezione intersettoriale con connessioni più vaste, gli investimenti che verranno compiuti in futuro troveranno migliore giustificazione e sicura rispondenza nella produzione, legata in montagna a una nuova fisionomia aziendale e colturale diversa da quella delle zone di piano. Una tale politica non può prescindere dalla necessità di vitalizzare, ove sia possibile, l'ambiente economico e sociale mediante localizzazioni decentrate extragricole e principalmente mediante il turismo, in una cornice di opere civili e infrastrutturali efficienti e moderne. Laddove questo non sarà

possibile, le foreste a carattere protettivo o produttivo, il demanio dello Stato, il parco naturale, possono rappresentare soluzioni valide. Per compiere questo rinnovamento è necessario disporre di strumenti legislativi idonei e ingenti capitali, non solo per il settore agricolo.

I vantaggi di questa politica non si limitano ai soli benefici di interesse civile e generale, principalmente connessi alla difesa idrogeologica. L'abbandono di vasti territori agricoli montani verrebbe infatti nel tempo a costare assai di più alla nazione, anche perché per numerosi e chiari motivi non è possibile ipotizzare in Italia una montagna deserta. Bisogna utilizzare modernamente ogni risorsa localmente disponibile, agricola ed extragricola, per frenare o addirittura eliminare l'esodo dalla montagna, riducendo così la mole dei costi diretti e indiretti provocati dall'ormai esasperato fenomeno dell'urbanesimo.

Ritiene che un provvedimento di legge organico per la montagna non possa trascurare due fondamentali avvenimenti che incideranno in maniera determinante su tutta la struttura organizzativa del nostro paese: la programmazione e l'ordinamento regionali. Auspica che la regione possa veramente svolgere un ruolo tale da garantire la effettiva partecipazione dei cittadini alla elaborazione delle scelte e degli indirizzi. È una esigenza sentita in un paese come il nostro dove, tra l'altro, si studiano numerosi piani non collegati tra loro e ciascuno dei quali segue una propria strada. Il piano di sviluppo economico regionale dovrebbe rappresentare il punto d'incontro dei programmi di produzione e dei progetti settoriali nelle materie di competenza regionale; si raggiungerà così un grande traguardo sulla strada di una organica programmazione.

Ritiene indispensabile che nell'ambito della regione si giunga ad una suddivisione territoriale che non può più corrispondere ai limiti amministrativi del comune. Di qui nasce il concetto di « zona omogenea » che appare quanto mai razionale per un primo coordinamento programmatico zonale. Nell'ambito di ciascuna zona è indispensabile che operi una pluralità di enti. Occorre quindi che esista un organismo con articolazione comprensoriale di secondo grado, cioè la comunità montana, che possa localmente e con piena idoneità armonizzare in prima istanza le diverse direttive che formano il programma per lo sviluppo generale della « zona omogenea ». Quando si avrà per ciascuna zona un piano organico, che tenga conto degli indirizzi generali del piano nazionale e di quello regionale, il

coordinamento ai gradini successivi diventerà estremamente facile.

Espone infine in dettaglio il contenuto delle due proposte di legge Bianco n. 944 e Longo n. 1176 all'esame della Commissione insieme con il disegno di legge governativo sulla montagna.

Il Presidente propone che al termine della discussione generale venga nominato un Comitato ristretto.

Il deputato Masciadri, rifacendosi alle riserve espresse dal gruppo socialista nella precedente riunione della Commissione sui provvedimenti per la montagna, ribadisce che sarebbe stato meglio attendere i risultati definitivi della commissione De Marchi e della indagine avviata dal Senato sui problemi idrogeologici del paese. Tuttavia, tenendo conto di tutte le esigenze, il gruppo socialista ritira le sue riserve nonché la richiesta di una legge-ponte per la montagna ed è disponibile per un serio e approfondito esame dei provvedimenti in discussione. Il disegno di legge del Governo deve essere rivisto in molte parti e integrato per poter realmente corrispondere alle esigenze delle zone montane. È favorevole alla elaborazione di una carta per la montagna e alla creazione di comunità montane, cui spetterà la preparazione di piani di sviluppo che tutti dovranno rispettare. I mezzi finanziari dovranno essere adeguati, le procedure snelle e gli organismi di intervento non troppo numerosi o in conflitto tra di loro. È d'accordo per la nomina del Comitato ristretto.

Il deputato Lizzero ritiene che nella relazione dell'onorevole Ceruti ci siano molte novità interessanti, partendo dalle quali si potrà arrivare a punti di convergenza importanti tra le diverse parti politiche. Siamo oggi in una situazione di grave carenza essendo scaduta alla fine dell'anno scorso l'ultima legge per la montagna. Nel 1969 sono mancati i fondi per realizzare le opere montane più urgenti; in alcune zone la situazione è drammatica. Manca una legge organica per la sistemazione idrogeologica, manca un piano urbanistico nazionale, manca una carta geologica.

La legge n. 991 del 1952, più volte rinnovata, non ha sortito effetti positivi come testimonia tra l'altro il continuo esodo delle popolazioni montane. Tale esodo va fermato, altrimenti non si potrà fare alcuna seria politica per la montagna. Il provvedimento governativo non risponde alle reali esigenze delle zone montane e va quindi profondamente modificato, tenendo conto della necessità di creare le comunità montane, cui spetterà tra

l'altro il compito di formulare piani pluriennali di sviluppo, di abolire i consorzi di bonifica e quelli dei bacini imbriferi, di limitare i poteri dell'azienda di Stato per le foreste, di assicurare adeguati finanziamenti.

Il deputato Mengozzi, preso atto della mutata posizione dei socialisti, fa notare all'onorevole Lizzero che le contraddizioni registrate nella politica per la montagna in questi ultimi venti anni erano inevitabili soprattutto per il rapido mutare della situazione. Non c'è dubbio che il disegno di legge governativo debba essere integrato tenendo soprattutto conto che la comunità montana deve essere il cardine del nuovo assetto politico, economico e sociale della montagna, i cui problemi vanno affrontati globalmente e non solo limitatamente al settore agricolo. È d'accordo per la nomina di un comitato ristretto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. La Commissione delibera la nomina di un comitato ristretto, di cui il Presidente si riserva di nominare i membri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,55. — *Presidenza del Vicepresidente LONGONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegno di legge:

Sostegno per gli scambi intracomunitari dei carboni da coke e del coke destinati alla siderurgia della comunità (1637).

Il relatore De Poli, ricordata la decisione dell'Alta autorità della CECA che, in presenza d'una incalzante concorrenza dei paesi terzi, stabilisce un sistema di compensazione multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della Comunità, sottolinea l'urgenza del provvedimento, ribadita anche dal parere della Commissione Bilancio, al fine di onorare gli impegni che da detta decisione derivano all'Italia.

Dopo brevi interventi dei deputati Libertini e Girardin, il Sottosegretario Biagioni ribadisce i concetti del relatore sull'urgenza del provvedimento. La Commissione, approvati i due articoli del disegno di legge, approva quindi a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Prosegue la discussione generale.

Il deputato Erminero, dopo aver giudicato il testo unificato rispondente, nelle sue linee generali, alle esigenze del settore ed ai più moderni criteri dello sviluppo urbanistico, esprime l'opinione che l'annoso dilemma tra liberalizzazione e dirigismo riproposto dalla polemica attuale sul testo unificato, sia superato dalla recente pratica economica che necessariamente si fonda sulle concentrazioni e sulla programmazione contrattata. A suo avviso il testo concordato non viola alcuna norma costituzionale e si adegua anzi alla giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato e agli indirizzi della CEE e del programma di sviluppo economico.

Passando all'analisi del provvedimento, dichiara che l'istituzione del registro dei commercianti è garanzia di selezione e di qualificazione professionale e che le commissioni previste per la formazione dei piani realizzano, nella dimensione dell'organizzazione distributiva, il necessario legame tra autonomie locali, comprese quelle regionali, e programmazione urbanistica e territoriale.

Il deputato Libertini esprime il convincimento che la grande distribuzione non sia ancora prevalente nella struttura commerciale italiana, a differenza di quanto avviene nei paesi industriali più avanzati; il suo espandersi è concausa della crisi del settore, insieme con l'eccessiva tassazione e gli alti costi dovuti all'arretratezza organizzativa.

Riconosce che la grande distribuzione moderna, gestita privatamente, comporta i vantaggi della razionalizzazione organizzativa e della riduzione dei costi, i quali però si traducono in aumento dei profitti e non in riduzione dei prezzi e in maggiori garanzie circa l'autenticità del prodotto. A suo avviso per

superare le insostenibili difficoltà create dello *status quo* e per evitare i pericoli d'una incontrollata espansione dei grandi gruppi oligopolistici occorre prevedere un maggior potere dei consumatori sviluppando la cooperazione e puntando sul ruolo promozionale che in questo senso lo Stato è chiamato a svolgere. Giudica quindi insufficiente, da questo punto di vista, il testo unificato anche se in esso apprezza il ruolo centrale riservato ai comuni ed alle regioni ed il previsto rapporto tra espansione commerciale e sviluppo urbanistico. Critica infine la composizione delle commissioni che, a suo avviso, riflettono taluni interessi corporativi.

Dopo che il relatore Helfer ha brevemente ribadito il carattere aperto del testo unificato e la possibilità di integrarlo con taluni suggerimenti scaturiti dalla discussione, il deputato Monti rileva che l'aspetto essenziale della riforma consiste nell'aver assunto i comuni come centri decisionali di tutto il sistema distributivo. A suo avviso il punto di più difficile applicazione è quello del rapporto fra sviluppo commerciale e disciplina urbanistica ed esprime la preoccupazione che la complessità di tale rapporto possa ritardare l'attuazione della legge. Ravvisata la necessità di provvedere con apposito provvedimento agli opportuni incentivi all'associazione ed all'ammodernamento delle piccole imprese commerciali, suggerisce l'iscrizione automatica nell'albo dei gestori delle cooperative già iscritti nei registri prefettizi e negli schedari della cooperazione ed auspica per le cooperative una rappresentanza più vasta nelle commissioni previste per la formazione dei piani.

Il deputato Baldani Guerra, riferendosi ai rilievi polemici mossi al testo unificato circa una sua pretesa sfasatura con il piano quinquennale, dimostra invece che le direttive contenute nel ventesimo capitolo del programma di sviluppo coincidono largamente con i criteri in base ai quali ha lavorato il Comitato ristretto. A suo avviso l'obiettivo della liberalizzazione del settore, contenuto nel piano, può essere assunto solo nel lungo periodo e quindi eventualmente attuato con prudente gradualità; né si può invocare a questo proposito l'esempio di altri paesi il cui quadro sociale è completamente diverso da quello italiano. Ritiene che le caratteristiche positive del testo unificato si riassumano: nel principio della professionalità che, lungi dall'essere un fatto corporativo, garantisce la serietà della categoria; nel legame stabilito tra sviluppo dell'apparato distributivo e sviluppo

urbanistico; nei poteri decisionali conferiti ai comuni.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.25.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 9,40. —
Presidenza del Presidente BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Disegno di legge:

Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini (2000).

Il relatore Pisicchio illustra il disegno di legge, che, sulla base di un intervenuto accordo sindacale, integra la legge 5 novembre 1968, n. 1115, disponendo un trattamento integrativo di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, rimasti esclusi dalla legge sopra citata. Il provvedimento prevede infatti, per i lavoratori impiegati e operai dipendenti da imprese edili ed affini, anche artigiane, la corresponsione di una indennità integrativa giornaliera in caso di cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e una indennità integrativa speciale, qualora a norma della legge n. 1115 sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia. Dopo aver illustrato i vari aspetti dei due nuovi istituti e il sistema finanziario previsto per la copertura degli oneri derivanti, esprime parere favorevole per la sollecita approvazione del provvedimento, compiacendosi che con esso sia stata data attuazione all'ordine del giorno approvato nel corso della discussione della citata legge 5 novembre 1968, n. 1115.

I deputati Gramegna e Polotti esprimono l'avviso che la discussione del disegno di legge debba avvenire congiuntamente alle proposte di legge Benocci ed altri n. 699 e Boiardi ed altri n. 1499, iscritte all'ordine del giorno della sede referente e concernenti la estensione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in materia di integrazione guadagni del settore edile alle imprese artigiane del settore medesimo.

Il Sottosegretario di Stato Vetrone, osserva che pur trattandosi di materia in qualche modo collegata i vari progetti di legge difficilmente potrebbero confluire in un unico provvedimento.

Il Presidente Biaggi rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,05.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Proposta di legge:

Bianchi Fortunato ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali (1572).

Su proposta del Presidente Biaggi, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato Vetrone dichiara di non opporsi, chiedendo tuttavia una discussione non immediata.

Proposta di legge:

Bianchi Gerardo ed altri: Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professione (*Urgenza*) (284).

Su proposta del Relatore Boffardi Ines la Commissione delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato Vetrone dichiara di non opporsi alla richiesta, riservandosi di proporre alcune modifiche del testo al momento della discussione.

Proposta di legge:

Scalia ed altri: Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (539).

Il deputato Polotti chiede un rinvio dello esame, al fine di acquisire elementi di giudizio. Dopo un intervento del deputato Allocca

favorevole all'approvazione della proposta di legge, la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge.

Proposte di legge:

Benocci ed altri: Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (699);

Boiardi ed altri: Modificazione alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, relativa a disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (1499).

Su proposta del Presidente Biaggi e in relazione a quanto già fatto presente nella sede legislativa, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge, al fine di consentirne l'esame congiunto con il disegno di legge n. 2000.

Il Sottosegretario di Stato Vetrone non si oppone alla richiesta, ritenendo tuttavia che occorra valutare l'opportunità di tenere distinti i provvedimenti, anche se discussi congiuntamente.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Presidente Biaggi, data l'assenza del relatore ammalato, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

Proposta di legge:

Servadei: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (974).

Il relatore Boffardi Ines riferisce favorevolmente sulla proposta di legge diretta a chiarire taluni aspetti della legge 21 luglio 1961, n. 686 sulla professione dei massaggiatori e

massofisioterapisti ciechi nonché a normalizzare talune situazioni contingenti.

La Commissione, quindi, su proposta del relatore, alla quale si manifestano favorevoli i deputati Barberi e Morelli ed il Sottosegretario De Maria, delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge le sia deferita alla propria competenza legislativa.

Proposta di legge:

D'Aquino: Inquadramento del personale farmacista degli ospedali psichiatrici (1584).

Il deputato Barberi, in sostituzione del relatore Sorgi, dopo aver sottolineato l'opportunità di estendere la normativa della legge di riforma ospedaliera anche ai farmacisti degli ospedali psichiatrici, propone alla Commissione di richiedere l'assegnazione del provvedimento in competenza legislativa.

La Commissione, quindi, dopo dichiarazioni favorevoli del deputato Morelli e del Sottosegretario De Maria, delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera la assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 16,30. —
Presidenza del Vicepresidente LI CAUSI.

La Commissione procede innanzitutto alla votazione per l'elezione di un Segretario di Presidenza, in sostituzione del senatore Man-

nirone entrato a far parte del Governo: risulta eletto il senatore Bisantis.

La Commissione inizia quindi l'esame del documento predisposto dall'apposito Comitato, contenente una proposta di relazione della Commissione stessa sull'argomento delle misure di prevenzione.

Dopo interventi dei senatori Bernardinetti, Follieri, Varaldo, Bisantis e dei deputati Papa e Vincenzo Gatto, su proposta di quest'ultimo, viene stabilito di fissare un termine per la presentazione, in forma scritta, di osservazioni critiche ed eventuali emendamenti alla proposta di relazione formulata, al fine di dar modo al Comitato di redazione di procedere ad ulteriore rielaborazione del testo definitivo della relazione stessa da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Viene altresì stabilito che non appena possibile si inizierà l'esame di altre relazioni su specifiche indagini già espletate, in modo da pervenire alla loro approvazione e presentazione alle Presidenze delle Assemblee parlamentari anteriormente a quella riguardante le misure di prevenzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969, ORE 10. —
Presidenza del Presidente ALESSI.

I Commissari prendono atto di taluni documenti acquisiti e formulano ulteriori richieste istruttorie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 4 dicembre, ore 11.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 4 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

— Relatori: per la I Commissione: Cavalari Nerino; per la XIV Commissione: Barberi;

— (*Parere della V, della VI e dell'VIII Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 4 dicembre, ore 8,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585) — Relatore: Martini Maria Eletta;

Senatore TESAURO: Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1980) — Relatore: Vassalli — (*Parere della XIII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891) — Relatore: La Loggia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185) — Relatore: La Loggia.

ROMEO ed altri: Modificazioni della legge 3 aprile 1937, n. 517, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (196) — Relatore: Bozzi — (*Parere della XII Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Riforma dell'ordinamento della professione di giornalista (687) — Relatore: Lospinoso Severini.

Esame della proposta di legge:

FODERARO: Disciplina dell'attività giornalistica svolta dagli uffici stampa e similari di enti pubblici ed aziende private (1885) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della XIII Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 4 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede de-

gli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1998) — Relatore: Fracassi — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

Giovedì 4 dicembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692) — Relatore: Imperiale — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Giovedì 4 dicembre, ore 9.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Venerdì 5 dicembre, ore 10.

Comunicazioni del Presidente.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Venerdì 5 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche

e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1350-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Cariglia.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

CORTI ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829);

— (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Scalfaro.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 (1713) — (*Parere della X Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 (1724) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Foderaro.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Mercoledì 10 dicembre, ore 10.

COMITATO PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE.

Audizione di funzionari dell'INPS, INAM e INAIL.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.